

CAMERA DEI DEPUTATI N. 577-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 ottobre 1968 (Stampato n. 218)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**MEDICI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**RESTIVO**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**GONELLA**)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**FERRARI AGGRADI**)

COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(**SCALFARO**)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**RUSSO CARLO**)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**SPAGNOLLI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 ottobre 1968*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007: « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere l'emigrazione verso la Rhodesia del Sud »

Presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ben nota a tutti la situazione che da alcuni anni si è venuta determinando nella Rhodesia del Sud nei rapporti fra la popolazione bianca e gli uomini di colore. È una situazione che non può essere da noi approvata così come non lo è stata dalle Nazioni Unite, il cui Consiglio di sicurezza — con le risoluzioni del 16 dicembre 1966 e più recentemente del 29 maggio 1968 — ha deciso l'applicazione nei confronti della Rhodesia di particolari sanzioni economiche e finanziarie.

Alle prime sanzioni del 1966 fu data applicazione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1967, n. 222, convertito in legge il 22 giugno 1967. Alle seconde provvede il decreto 3 ottobre 1968, n. 1007 sottoposto ora all'esame della Camera dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 ottobre 1968.

A favore dell'approvazione del nuovo provvedimento adottato dal Governo vi è dunque l'opportunità di attenersi alle decisioni del Consiglio di sicurezza, così come del resto

dispone lo Statuto delle Nazioni Unite al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 17 agosto 1957.

Vi è inoltre il richiamo alla precedente decisione del nostro Parlamento presa nei confronti di un analogo provvedimento delle Nazioni Unite.

Vi è altresì l'interesse del nostro Paese, dato che tutti gli Stati africani con i quali abbiamo particolari rapporti sia politici che economici e sociali, si sono dichiarati concordi con la decisione delle Nazioni Unite, fatta eccezione per il Sud Africa e per le province portoghesi. Ma vi è, infine, e soprattutto una valutazione di ordine morale che certo non può sfuggire all'esame della nostra Assemblea, e che raccomanda l'approvazione del provvedimento adottato dal Governo.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento aderisco alla modifica introdotta su proposta del Governo nell'altro ramo del Parlamento allo scopo di rendere inequivoco il testo.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007 « Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud », con la seguente modificazione:

All'articolo 1, lettera d), le parole: anche di origine italiana sono sostituite con le altre: anche di origine non italiana.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.